

copia



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO
Verbale di deliberazione n. 35
del Consiglio comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA AGGIORNAMENTO E VARIANTE
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DELLE AREE
ESTRATTIVE DI FORNACE IN SEGUITO ALLA PROROGA
DELL'EFFICACIA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (DELIB. G.P.
N. 776 DD. 03.05.2013). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaquattordici addì ventotto novembre alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i signori :

		Assenti	Giust.	Ingiust.
CARESIA PIERINO -	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ALGAROTTI CLAUDIO	consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANTONELLI MARCO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CARESIA WALTER	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CARNIELLI PIERANGELO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLOMBINI GIORGIO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
COLOMBINI MATTEO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CRISTOFOLINI EZIO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DALLAPICCOLA MASSIMO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MICELI ADRIANO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PEDOTTI PATRIZIA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SCARPA ALESSIO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STENICO BRUNA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STENICO CLAUDIO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STENICO DIEGO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79 - I c - D.P.Reg. 1/02/2005
n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
2.12.2014 all'albo telematico ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Addì, **2.12.2014**

IL SEGRETARIO
f.to Sartori dr. Marco

Assiste il Segretario comunale signor Sartori dr. Marco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Caresia Pierino**
nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.

Si allontana il consigliere Stenico Diego in quanto parte interessata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 28 dd. 28.07.2003 si decideva:

1. *"di adottare ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 12 della L.P. 4 marzo 1980 n. 6 e ss.mm., per quanto espresso nella premessa narrativa, il nuovo programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace negli elaborati dimessi in atti, redatti dall'ing. Dallatorre Alfonso così composto:.....omissis*
2. *di approvare lo studio di impatto ambientale redatto dal dott. Stenico Livio così composto:*
Volume 1 Aspetti abiotici e biotici del Lago di Valle e dei territori limitrofi.
Volume 2 Valutazione dell'inquinamento da polveri aereodisperse ed acustico nell'abitato di S. Stefano.
Volume 3 Interventi a salvaguardia del Lago di Valle e di recupero ambientale dell'area compresa tra il lago a nord e la frazione di S. Stefano a sud.
Volume 4 L'ambiente fisico - Agrario - Forestale - Miniere e Cave - Urbanistica - Impianti Ambientali - Ripristini.
Volume 5 Riassunto non tecnico
Studio d'impatto ambientale. Programma di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace: integrazioni in risposta alle osservazioni presentate dai vari servizi.
Studio d'impatto ambientale. Programma di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace: integrazioni in risposta alle osservazioni presentate dal Servizio Utilizzazioni delle Acque Pubbliche.
3. *Di dare atto che l'approvazione di cui ai punti 1 e 2 si intende avvenuta secondo quanto prescritto dal Comitato tecnico Interdisciplinare con propria deliberazione n.25/2003 dd. 28.05.2003 e sotto il profilo dell'impatto ambientale, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1045 dd. 9 maggio 2003;*
4. *Di dare atto che il programma pluriennale di attuazione avrà efficacia decennale ossia **fino 8 maggio 2013**;*
5. *di approvare di conseguenza, il piano di suddivisione in lotti ex art 12 della L.P. 4 marzo 1980 n. 6 e s.m.;*
6. *di precisare che saranno posti a carico dei concessionari tutti gli interventi di ripristino e le opere infrastrutturali che sono finalizzate all'attività estrattiva all'interno del programma pluriennale di attuazione ossia:*
 - *opere per il controllo dei sedimenti che interferiscono sulla qualità delle acque superficiali;*
 - *realizzazione delle vasche di decantazione;*
 - *opere previste per l'abbattimento delle polveri e rumori;*
 - *opere viarie all'interno del programma di attuazione;*
 - *oneri per le verifiche annuali per calcolo del canone cave (elaborati tecnici per misurazione planivolumetrica e visite di resa);*
 - *oneri per la redazione del programma pluriennale di attuazione;*
7. *di confermare il divieto alle Ditte concessionarie di vendita diretta di materiale abbattuto senza lavorazione (tout-venant). La ditta dovrà essere eventualmente preventivamente autorizzata*

dall'amministrazione comunale seguendo la procedura prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 377 dd. 23.02.2001 a pena di sospensione della concessione;

8. *Di dare atto che ai sensi del capitolo 14 della relazione tecnica del programma di attuazione, le autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti si intendono prorogate fino a 180 giorni dopo la data di approvazione del nuovo programma, termine entro il quale dovranno essere presentate le richieste di rinnovo corredate della prevista documentazione, salvo proroga solo per giustificati e documentati motivi;*
9. *di dare atto che l'Amministrazione comunale, come previsto dal programma di attuazione e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1045 dd. 09.05.2003 provvederà a predisporre il progetto per ripristino ambientale dell'area a nord del Lago di Valle, concordando con la P.A.T. le modalità di intervento, con la possibilità di chiedere una eventuale compartecipazione della spesa da parte dei concessionari (per la parte eventualmente non coperta da contributo sulle leggi di settore) sia per la progettazione che per le opere.”*

Considerato che con deliberazione consiliare n. 11 dd. 29.04.2013 si decideva:

1. *di prorogare ai sensi degli artt. 6 commi 4 e 1 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e ss.mm., per quanto espresso nella premessa narrativa, l'efficacia del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace fino all'approvazione dell'aggiornamento del piano da parte del Consiglio comunale e comunque fino a tutto il 31.12.2013;*
2. *di dare atto che sono parimenti prorogate l'efficacia delle concessione/autorizzazioni all'attività estrattiva e dei contratti di utilizzo dei piazzali di lavorazione;*
3. *di dichiarare con voti favorevoli unanimi palesemente espressi, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg 1 febbraio n.3/L;*
4. *di informare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa,
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.*

Considerato che la Giunta Provinciale di Trento, in seguito ad istanza di proroga della valutazione di impatto ambientale e variante del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace in base agli elaborati tecnici redatti dalla Nuova Ecologia srl di Trento, decideva con propria deliberazione n. 776 dd. 3 maggio 2013:

- 1) *di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l'ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 9/2013, di data 18 aprile 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'efficacia della compatibilità ambientale del “Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace” per ulteriori otto anni;*

2) di subordinare il rilascio della proroga di cui al punto 1) all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni, comprendenti anche il testo coordinato delle prescrizioni precedentemente impartite:

1. (Servizio Valutazione ambientale) - I lavori di cui al progetto della fase B del recupero del Lago di Valle e del tratto terminale del Rio S. Stefano dovranno essere realizzati entro tre anni dall'ottenimento da parte del Comune di Fornace della piena disponibilità dei terreni interessati. Nel caso di inosservanza di tali termini, è sospesa l'efficacia della compatibilità ambientale con riferimento alle attività di coltivazione dei singoli lotti – in dipendenza del Programma di attuazione e delle autorizzazioni e/o concessioni di coltivazione – fino al completo adeguamento alla presente prescrizione.
2. (Servizio Valutazione ambientale) – Dopo quattro anni dalla data di proroga della compatibilità ambientale il Comune di Fornace dovrà presentare al Servizio Valutazione ambientale uno specifico rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal programma di attuazione ed una relazione esplicativa che permetta di verificare che essi siano stati eseguiti come da progetto ed ottemperando alle prescrizioni cui è subordinata la compatibilità ambientale.
3. (Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) – Eventuali modifiche al progetto di cui alla fase B del recupero del Lago di Valle e del tratto terminale del Rio S. Stefano dovranno essere valutate nell'ambito dei successivi procedimenti autorizzatori, in coerenza con le finalità dell'opera.
4. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) – Prima dell'approvazione della proroga del programma di attuazione in consiglio comunale, il Comune dovrà redigere uno specifico studio idrogeologico finalizzato ad individuare la corrispondenza dell'intorbidamento del Rio Saro in riferimento ai fenomeni meteo, valutando i tempi di corrievazione delle acque di dilavamento, eventualmente prevedendo anche l'utilizzo di traccianti ottici.

Il Comune dovrà inoltre concordare con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente uno specifico piano di monitoraggio impostato sulla base del citato studio idrogeologico.

Nel frattempo il Comune dovrà eseguire, in occasione di eventi meteorici intensi, i monitoraggi previsti sui pozzetti P2-bis e P3, oltre che sul punto di emersione del Rio Saro, per verificare la loro responsabilità nell'intorbidamento del citato Rio.

A conclusione dello studio idrogeologico e dei correlati monitoraggi, individuate le cause dell'intorbidamento del Rio Saro, il Comune dovrà provvedere alla progettazione di un idoneo sistema per la raccolta e la gestione delle acque.

5. (Comune di Fornace, Servizio Geologico, Azienda provinciale per i servizi sanitari) – Il Comune di Fornace, prima dell'approvazione della proroga del programma di attuazione, dovrà individuare su appositi elaborati tecnici e progettuali le tipologie di attività attualmente presenti nelle aree che si sovrappongono alle aree di rispetto idrogeologico e di protezione della sorgente Slopi e valutare, sentiti il Servizio Geologico e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la loro compatibilità con la presenza dell'importante risorsa idropotabile e l'eventuale necessità di porre in opera misure di mitigazione allo scopo di tutelare la sorgente da possibili inquinamenti. Si richiamano a tal proposito le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006 circa la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

6. (Comune di Fornace) – In relazione al progetto riguardante la viabilità non dovrà essere

realizzato il collegamento dalle cave in loc. Dinar-Pontorella verso le aree di lavorazione in loc. Pianacci e la S.p. 71. Resta il divieto di transito dei mezzi pesanti sul tratto stradale esistente che da tali cave arriva fino alla chiesetta di S. Stefano e che prosegue poi verso l'abitato di S. Stefano.

7. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Azienda provinciale per i servizi sanitari) – *Si prescrive l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'abbattimento dei disagi causati dalle polveri (pavimentazione dei piazzali ed aree soggette al transito di veicoli, bagnatura dei materiali in lavorazione e movimentazione, periodica pulizia di zone soggette al rilascio di polveri, riduzione della velocità di transito lungo strade non asfaltate, lavaggio dei veicoli in uscita dai piazzali di lavoro).*
8. (Servizio Geologico) – *I progetti esecutivi riguardanti le varianti alla coltivazione dei lotti in loc. Agola – Pontorella dovranno essere corredati da idonea relazione geologica che analizzi la stabilità, secondo i profili di progetto, del detrito di copertura posto a monte dell'attuale area estrattiva.*
9. (Servizio Minerario) – *I progetti esecutivi, almeno per i lotti 8 e 9, dovranno indicare che la coltivazione della fronte cava con la gradonatura prevista sia rigorosamente condotta dall'alto verso il basso, sospendendo quindi eventuali abbattimenti alla base della fronte, ad esclusione del ribasso, prima della formazione di tutti i gradoni soprastanti.*
10. (Servizio Minerario) – *Per tutti i lotti (ma in particolar modo per i lotti 8 e 9) in sede di progettazione esecutiva si dovrà valutare se la gradonatura prevista dagli attuali progetti e ripresa anche dal programma in esame sia sufficiente a garantire la stabilità nel lungo periodo oppure se non sia opportuno prevedere una pendenza della fronte più dolce, con pedata dei gradoni, ove possibile, più ampia;*

3) *di rappresentare al proponente le seguenti disposizioni normative:*

1. (Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici) – *Restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 90 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni architettonici ed archeologici della Provincia autonoma di Trento qualora emergano cose di interesse archeologico nel corso dei lavori di scasso o movimento terra e di provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nella condizione e nel luogo in cui esse sono state rinvenute. Ove trattasi di cose mobili lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la consevazione fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili. Eventuali distruzioni intenzionali di tali beni sono punibili ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 733 del C.P.*
2. (Azienda provinciale per i servizi sanitari) – *Affinché sia garantita la tutela della Sorgente Slopi il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve fare rispettare le disposizioni limitative d'uso e garantire che la qualità delle acque erogate ai cittadini risponda a quanto previsto dalle normative vigenti;*

- 4) *di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Fornace, ai servizi provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolti nell'istruttoria;*
- 5) *di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.*

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale

da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971;*
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971.*

Preso atto che ai sensi dell'art.6 della L.P. 24 ottobre 2006 , n. 7 e ss.mm.:

"1. Il programma di attuazione comunale fissa criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal piano cave sulla base di quanto disposto dal piano stesso. Il programma, approvato dal comune previo parere del comitato cave, è trasmesso alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.

2. I comuni che devono redigere il programma di attuazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), sottopongono il programma alle procedure previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione; in questo caso non è necessario il parere del comitato cave né la sottoposizione dei progetti di coltivazione alle procedure previste dalle norme predette, fatto salvo quanto previsto da esse con riferimento alle modifiche progettuali che comportano variante al programma di attuazione.

3. I comuni che non devono redigere il programma di attuazione hanno facoltà di redigerlo con le modalità stabilite dal comma 1. In tal caso il programma di attuazione può essere sottoposto alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni e può essere eccezionalmente prorogato, con le modalità previste dal comma 1, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo".....omissis

Considerato che il Consiglio comunale aveva approvato in via preliminare con propria deliberazione n. 27 dd. 12.09.2013 l'aggiornamento del programma di attuazione;

Atteso che con nota dd. 3.06.2014 prot. S158/2014/296735/17.6/U372 il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali – Ufficio per le Valutazioni ambientali chiariva che l'approvazione della proroga del Programma di attuazione in Consiglio Comunale non poteva avvenire fino alla completa ottemperanza delle prescrizioni di cui al n.2 punti 4 e 5 del dispositivo della d.G.P. n. 776 di data 3/05/2013;

Considerato che successivamente veniva trasmessa al servizio competente da parte dell'amministrazione comunale la documentazione in ordine all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al n. 2 sub 4 e 5 del dispositivo della d.G.P. n. 776 di data 3/05/2013 in seguito alla nota dd.14.08.2014 prot. S158/2014/436297/17.6/U372 del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali – Ufficio per le Valutazioni ambientali; con successiva nota dd. 12.11.2014 prot. n. S158/2014/601520/17.6/U372 del medesimo servizio veniva confermata ottemperanza alla prescrizione n. 4 della d.G.P. n. 776 di data 3/05/2013 mentre veniva osservato in ordine alla prescrizione n.5 di porre in opera tutte le misure di mitigazione necessarie allo scopo di tutelare la sorgente Slopi da possibili inquinamenti;

Considerato inoltre che il territorio compreso nel “programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive” è in parte gravato da uso civico per cui risulta necessario “allineare” le due scadenze di compatibilità ambientale con l'autorizzazione alla sospensione del diritto di uso civico decisa con

determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 400 dd. 23.10.2013 con cui si autorizza la sospensione del diritto di uso civico delle realtà ricomprese nel programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del comune medesimo fin al 2 maggio 2021;

Ritenuto quindi di introitare le somme derivanti dai canoni ad apposite risorse del bilancio corrente con riserva di destinazione secondo la vigente normativa in materia di usi civici (art.10 della L.P.14 giugno 2005, n.6);

Dato atto dare atto ai fini dell'attuale normativa sugli usi civici (L.P. 14 giugno 2005, n.6) e sulle cave (L.P. 24 ottobre 2006, n. 7) che i ripristini saranno a totale carico delle Ditte concessionarie;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'adozione dell'aggiornamento del programma di attuazione delle aree estrattive del Comune di Fornace ai sensi dell'art. 6 della L.P. 24 ottobre 2006 , n. 7 e ss.mm;

Atteso che il programma in parola nonché il piano di suddivisione in lotti delle aree estrattive è stato soggetto al parere di valutazione di impatto ambientale dopo che lo stesso ha ottenuto il parere in ordine alla compatibilità ambientale da parte del Comitato Provinciale per l'ambiente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) della L.P. 28/88 e s.m;

Ritenuto opportuno provvedere all'adozione del programma di attuazione con i limiti e le prescrizioni imposte dalla Giunta Provinciale di Trento;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali come riportati nel verbale di seduta;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.26 comma 3^o lett.b) del T.U.LL.RR.O.CC. approvato D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i favorevoli pareri espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;

Visti l'art. art.6 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e ss.mm., per quanto espresso nella premessa narrativa, l'aggiornamento e variante al programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive di Fornace in seguito alla proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale concessa con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 776 dd. 03.05.2013 nei seguenti elaborati dimessi in atti, redatti dalla Nuova Ecologia srl di Ravina di Trento:
 - Studio di impatto ambientale – relazione tecnico-ambientale
 - Studio di impatto ambientale – integrazioni
 - Studio di impatto ambientale – integrazioni 2
 - Tav. 1 – Planimetrie stato attuale – Planimetrie attuali e finali di coltivazione

- Tav. 2 – Sezioni stato attuale - Profili di coltivazione
- Tav.3 – Raffronto planimetrie stato attuale – stato iniziale - Planimetrie attuali e finali di coltivazione
- Tav. 4 Raffronto sezioni stato attuale – stato iniziale - Profili di coltivazione
- Tav. 5 Planimetrie stato finale - Planimetrie attuali e finali di coltivazione
- Tav. 6 Raffronto planimetrie - Stato attuale – Stato finale - Planimetrie attuali e finali di coltivazione
- Tav. 7 Raffronto sezioni - Stato attuale – Stato finale - Profili di coltivazione
- Tav. 8 Viabilità principale - Modifica piano viabile strade di progetto
- Tav. 9A Viabilità principale- Planimetria generale stato autorizzato secondo Via 2003
- Tav. 9B Viabilità principale – Planimetria generale stato attuale
- Tav. 9C Viabilità principale – Planimetria generale stato di progetto
- Tav 10 Programma di recupero ambientale – riduzione aree boscate
- Tav.11 Programma di recupero ambientale – planimetria nuova proposta fase B
- Tav.12A Estratto planimetria stato finale e tabella volumi – calcolo volumi art.9
- Tav.12 B Raffronto sezioni – stato attuale – stato finale - Profili di coltivazione
- Relazione geologica e geotecnica

Il piano deve inoltre ritenersi integrato con la seguente documentazione

- Relazione tecnica per ottemperanza prescrizioni deliberazione previste dai numeri 4) e 5) del punto 2 del dispositivo della d.G.P. n. 776 di data 3/05/2013
- Relazione tecnica relativa agli approfondimenti idrogeologici - Area estrattiva Val dei Sari (TN) redatta da Nuova Ecologia srl
- Relazione Idrogeologica in merito agli approfondimenti idrogeologici - Area estrattiva Val dei Sari (TN) redatta dal dr.geol.Daniele Sartorelli
- Parere geologico relativo alle opere di mitigazione a tutela della risorsa idropotabile (sorgente Slopi) da possibili inquinamenti (prescrizione n.5 del punto 2 del dispositivo della d.G.P. n. 776 di data 3/05/2013) prodotto dalla Ditta Unionporfidi srl.
- relazione tecnica integrativa Val dei Sari – Ottemperanza parere conferenza dei servizi

2. di dare atto che l'approvazione di cui al punto 1 si intende avvenuta secondo le prescrizioni espresse sotto il profilo dell'impatto ambientale, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 776 dd. 3 maggio 2013 e dalla deliberazione del Comitato provinciale per l'Ambiente n. 9/2013 dd.18.04.2013 ed integralmente riportate nella premessa narrativa;
3. di dare atto che il programma pluriennale di attuazione avrà efficacia di ulteriori otto anni con decorrenza 3 maggio 2013 ossia fino al **2 maggio 2021**, termine anche di scadenza dell'efficacia della sospensione del diritto di uso civico (determinazione del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 400 dd. 23.10.2013);
4. di approvare di conseguenza, il piano di suddivisione in lotti ex art 10 della L.P. 24 ottobre 2006 , n. 7 e ss.mm.;
5. di precisare che saranno posti a carico dei concessionari tutti gli interventi di ripristino e le opere infrastrutturali che sono finalizzate all'attività estrattiva all'interno del programma pluriennale di attuazione ossia:
 - opere per il controllo dei sedimenti che interferiscono sulla qualità delle acque superficiali
 - realizzazione delle vasche di decantazione
 - opere previste per l'abbattimento delle polveri e rumori
 - oneri per le verifiche annuali per calcolo del canone cave (elaborati tecnici per misurazione planivolumetrica e visite di resa)
 - altri oneri definiti dal disciplinare di concessione/autorizzazione

6. di confermare il divieto alle Ditte concessionarie di vendita diretta di materiale abbattuto senza lavorazione (*tout-venant*);
7. di introitare le somme derivanti dai canoni ad apposite risorse del bilancio corrente con riserva di destinazione secondo la vigente normativa in materia di usi civici (art.10 della L.P.14 giugno 2005, n.6);
8. di dare atto ai fini dell'attuale normativa sugli usi civici e sulle cave che i ripristini saranno a totale carico delle Ditte concessionarie;
9. di informare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 o , in alternativa,
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

* * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Caresia Pierino

IL SEGRETARIO
f.to Sartori dr.Marco

Copia conforme all'originale ,

li, 2.12.2014

IL SEGRETARIO
Sartori dr.Marco

Dichiarata immediatamente eseguibile a'sensi dell'art.79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L con decorrenza dall'approvazione della presente.

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del comune (www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/) per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a' sensi dell'art.79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO
Sartori dr.Marco
